

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Carlo VERMIGLIO	Presidente f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Segretario f.f.
- Avv. Carlo ALLORIO	Componente
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Antonio DAMASCELLI	“
- Avv. Fabio FLORIO	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Susanna PISANO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. A. P. avverso la decisione in data 16/10/09, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine gli infliggeva la sanzione disciplinare dell' avvertimento;

Il ricorrente, avv. A. P. non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Ettore Tacchini;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

Con lettera 7 agosto 2008 il COA di Udine comunicava all'avv. A. P., iscritto all'ordine di Pordenone e con studio anche in Udine, di avere esaminato il dossier Friuli Venezia Giulia del giugno 2008, allegato al quotidiano "Il Giornale". Da detto articolo-intervista, dedicato all'esperienza professionale dello stesso avv. P., potevano ravvisarsi violazione delle norme deontologiche in tema di pubblicità, di informazione sulla attività professionale e di decoro per cui il COA udinese

invitava l'avv. P. a far pervenire controdeduzioni, esaminate le quali disponeva l'apertura della fase istruttoria del procedimento disciplinare. L'avvocato P. presentava difese scritte, chiedeva di essere personalmente sentito e quindi il COA deliberava l'apertura della fase dibattimentale con il seguente capo d'incolpazione

“per avere l'avv. A. P., contravvenendo al disposto di cui agli articoli 17 e 17bis del Codice Deontologico Forense, dato informazioni sulla propria attività professionale mediante pubblicazione su il Dossier Friuli Venezia Giulia-Rivista di Politica Economia Management del giugno 2008, allegato al quotidiano il Giornale, alle pagine da 140 a 141, con contenuto e forma non coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività: per avere l'informazione assunto, nel suo insieme, i connotati della pubblicità elogiativa, in rivista che per forma e contenuti ha caratteristiche prettamente commerciali e resa nella forma dell'intervista, senza che sia stata data contezza del fatto che la pubblicazione integrava pubblicità informativa;

con tali comportamenti contravvenendo anche al dovere di cui all'articolo 5 del Codice Deontologico Forense di ispirare la propria condotta ai doveri di probità, dignità e decoro, al dovere di cui all'articolo 6 del Codice Deontologico Forense di svolgere la propria attività con lealtà e correttezza, a al divieto di cui all'articolo 19 del Codice Deontologico Forense di assumere condotte dirette all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.

Fatti commessi nel mese di giugno dell'anno 2008”.

All'udienza del 16 ottobre 2009 l'avv. P. si riportava alle difese già svolte, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del COA di Udine, in quanto iscritto all'Ordine di Pordenone, eccezione che veniva rigettata perchè la fattispecie contestata atteneva a pubblicazioni diffuse nel circondario di Udine, con riferimento ad attività svolte unitamente all'avv. R. O. nello studio aperto da entrambi proprio in Udine.

Il COA, all'esito del dibattimento, affermava la ricorrenza dei fatti contestati ed in particolare per avere l'intervista dell'avv. P. assunto i connotati della pubblicità elogiativa : non solo per la stessa intitolazione (*La nuova anima dell'avvocatura- Un inedito team di legali alla base di un innovativo “Laboratorio del diritto”*) ma anche per la denominazione dello studio quale *“Laboratorio del Diritto”*, per affermazioni quali *“ Nell'era dei saperi, la consulenza ben può essere qualificata come un'attività di tipi sartoriale in cui abilità, intuito, dedizione e professionalità consentono di elaborare e “confezionare” soluzioni altamente personalizzate. Lo*

studio, quindi, diventa un eccellente laboratorio dove vengono attuate soluzioni mirate ed efficace, dopo un accurato “brainstorming” con il cliente “ e “Con convinzione e determinazione, è stato chiesto e ottenuto dal Giudice l’ammissione della cd. prova del DNA prova, e solo questa, che ha consentito di ribaltare l’evidenza e di vincere la causa”, (quando tali , indagini tecniche sono “ormai consuete, pressochè routinarie”) per l’ adozione di un motto per lo studio professionale, quale “Dare in brocca”.

Publicità elogiativa contenuta, per di più, in una rivista che, per forma e contenuti, aveva caratteristiche prettamente commerciali, composta quasi esclusivamente di articoli “pubbliredazionali” che consistevano in veri e propri annunci a pagamento pubblicati nella forma di intervista senza che di ciò fosse dato contezza, anche in contrasto con la previsione del D.Lvo 1616/07 e pertanto che la stessa integrava pubblicità integrativa.

Il COA riteneva pertanto il comportamento dell’incolpato contrastante con il previsione del CDF in tema di informazione sull’attività professionale, con modalità “ non coerenti con le finalità di tutela dell’affidamento della collettività”, e i fatti contestati non conformi ai doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 5 CDF, doveri il cui rispetto è espressamente richiamato all’art. 17 quale limite alla forma e alle modalità dell’informazione.

In particolare, quest’ultima violazione era integrata dal riferimento, nella comunicazione a terzi, allo studio quale Laboratorio del diritto, espressione “*che assimila il luogo ove l’Avvocato svolge la propria attività professionale a quello proprio di attività artigianali, commerciali o industriali, con ciò svilendo l’immagine del singolo professionista e dell’intera categoria professionale, o che, a tutto voler concedere, accosta lo studio dell’Avvocato alla sede dell’attività di professioni diverse, ciò creando inopportuna e ingannevole, e perciò indecorosa, confusione presso i terzi; così come l’utilizzazione di un motto “Dare in brocca”, che”, nel poter richiamare, forse involontariamente, licenziose scritture dei classici della letteratura italiana (Sonetti lussuriosi di Pietro Arentino – Libro Secondo), è di per sé del tutto contrario alla dignità e al decoro dell’Avvocato e, avendo comunque connotati e intenti elogiativi della propria attività, anche qui inopportunamente accosta la professione forense ad attività commerciali, industriali o artigianali le quali usualmente si avvalgono di espressioni suggestive volte a richiamare l’attenzione dei possibili clienti.”*

Infine, i fatti oggetto del giudizio, a parere del COA, integravano violazione della previsione dell’articolo 19 del Codice Deontologico Forense che sancisce il divieto

di ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro: la pubblicazione effettuata dall'avv. P. *“non appare corretta in riferimento ai canoni deontologici di correttezza e di decoro con finalità captatoria di potenziale clientela e con modalità deontologicamente illecite.”*

Il COA di Udine riteneva pertanto l'avv. P. responsabile dell'illecito disciplinare contestato e gli irrogava la sanzione dell'avvertimento.

Con ricorso depositato il 28 dicembre 2009, l'avv. P. chiede l'annullamento delle decisioni del COA di Udine ovvero l'archiviazione dell'intero procedimento disciplinare, ribadendo, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale del COA di Udine per essere competente quello di Pordenone, al cui Ordine egli è iscritto, per avere avuto diffusione regionale il Dossier FVG contenente la pubblicazione ritenuta non conforme al CDF e per avere sede legale in Pordenone l'associazione professionale con l'avv. O. di Udine. Precisa di essere stato contattato dalla redazione de "Il Giornale" perché indicato da imprese assistite dal suo studio e di avere ritirato, "conclusa la fase di contatto", copia del dossier nel quale erano pubblicate anche interviste di numerosi altri colleghi.

In ordine a tale circostanza chiede che il CNF voglia disporre l'acquisizione

- di tutti i fascicoli d'apertura di procedimento disciplinare degli anni 2006-2007-2008-2009 dell'Ordine degli Avvocati di Udine aventi a riferimento le edizioni dei Dossier F.V.G. già pendenti avanti al medesimo Ordine di Udine (tutti conclusi con l'archiviazione);
- di tutti gli esemplari delle pubblicazioni *motu proprio* acquisite dal medesimo Ordine o comunque sottoposte all'attenzione del medesimo Ordine relativamente alle pubblicazioni di interviste ad Avvocati nelle riviste quali Italia Oggi, Top Legal, Sole 24 Ore, Panorama, etc, con i relativi eventuali fascicoli.

Quanto ai motivi di ricorso, l'avv. P., relativamente alla fase istruttoria del procedimento disciplinare avanti il COA

1. solleva eccezione di nullità/annullabilità della citazione per genericità delle contestazioni formulate nel capo di incolpazione, che non consentono di comprendere quali siano le condotte contrarie (o potenzialmente contrarie) ai doveri imposti dal CDF: in particolare, non risulta specificato quali siano i contenuti asseritamente "non coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività" né quali sarebbero i passaggi (le frasi o le parole) dell'intervista che il COA ha valutato "nel suo insieme" passibili di censura sotto il profilo del presunto carattere elogiativo intervista, né in che modi tali comportamenti

potrebbero configurare un'ipotesi di condotta contraria ai doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 CDF), nella delibera non risulta argomentato cosa si intenda per probità, dignità e decoro, né infine in che modi tali comportamenti potrebbero configurare un'ipotesi di condotta contraria al dovere di svolgere la propria attività con lealtà e correttezza (art. 6 CDF) ovvero di condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela con modi conformi alla correttezza e al decoro (art. 19 CDF).

I precetti deontologici osserva il ricorrente, sono formulati, in termini ampi e generici, dovendosi necessariamente prestare ad un'interpretazione di tipo evolutivo, in aderenza al rapido mutare del contesto sociale e normativo di riferimento;

2. rileva motivazione carente/insufficiente della decisione di apertura della fase dibattimentale (che si limita alla cronologia delle fasi del procedimento disciplinare) per travisamento e omessa valutazione delle deduzioni difensive, della documentazione prodotta, degli elementi di fatto e dei presupposti di legge: quali la scarsa diffusione della testata sul territorio, l' inidoneità dell'intervista, neutrale e non aggressiva, priva di notizie riservate e di nominativi di clienti, a costituire potenziale strumento di accaparramento di clientela o ad apparire ingannevole, elogiativa o comparativa. Elementi tutti che il COA non ha valutato limitandosi ad un generico riferimento al CDF e non tenendo conto della buona fede dell'avv. P., convinto che le interviste svolte con modalità pregevoli, gradevoli e prestigiose aumentano l'onore e l'importanza sociale della professione.

3. evidenza che il COA ha ritenuto contrari a dignità e decoro (pur non facendoli oggetto di specifica incolpazione) il motto dello studio "Dare in brocca" che accosta la professione forense ad attività che si avvolgono di espressioni suggestive e richiama "licenziose scritture dei classici" (mentre in realtà il motto è ricalcato su quello presente sul Pilo del Piave del Vittoriale d'Italia e significa "colpire nel segno") e la denominazione dello studio quale "Laboratorio del diritto", che assimila il luogo di esercizio della professione dell'avvocato a quello proprio di attività artigianali, commerciali o industriali, svilendo l'immagine del professionista, non tenendo conto che la radice etimologica di Laboratorio è *labor*, luogo per l'insegnamento e la ricerca tecnico/scientifica, termine che tuttora viene usato per indicare innumerevoli studi, anche prestigiosi, (nessuno ha contestato l'utilizzazione da parte di un noto studio milanese del termine di "boutique del diritto");

4. denuncia violazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990 e art. 11 del Regolamento Interno del Consiglio di Udine per omessa motivazione del provvedimento con cui si delibera l'apertura della fase dibattimentale, delibera così formulata: "gli elementi raccolti non consentono al COA di emettere un provvedimento di archiviazione" nonché erronea applicazione dell'art. 17 al caso di specie, che appare all'evidenza disciplinato dall'art. 18 CDF, relativo ai rapporti con la stampa;

5. denuncia altresì eccesso di potere per irragionevole disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 e art. 97 Costituzione e art. 1 legge n.241/1990: l'avv. P., avuto accesso agli atti relativi a procedimenti disciplinari attivati dal COA di Udine nei confronti di colleghi avvocati iscritti e non al detto Ordine con riferimento alle interviste e/o agli articoli a loro riferibili comparsi sul Dossier FVG de Il Giornale a partire del 2006 fino a giugno 2009, ha appreso di essere stato l'unico incolpato insieme al Collega di studio avv. Roberto Omenetto del Foro di Udine. Il ricorrente non comprende quindi quali siano gli elementi discriminanti la propria posizione rispetto agli altri professionisti per i quali il COA di Udine ha ritenuto di procedere alla archiviazione; atteso che l'intervista la lui rilasciata non differisce da quelle degli altri colleghi oggetto delle attenzioni del COA di Udine per tipologia della rivista, per la forma e le modalità espositive e per i contenuti.

Il ricorrente sottolinea inoltre come la decisione del COA appare comunque anche violare il principio del legittimo affidamento, sul quale i colleghi potevano contare atteso il mancato intervento del COA in occasione di precedenti pubblicazioni identiche nelle forme e nei contenuti già in circolazione dal 2006 e di interviste rilasciate da illustri e autorevoli colleghi anche Presidenti di COA.

Rileva infine come il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sostenga che il Dossier FVG abbia caratteristiche commerciali e che l'intervista sarebbe addirittura stata a pagamento, ma non spiega da dove tragga questo convincimento (senza peraltro averne fatto oggetto di specifica incolpazione) : l'affermazione che l'intervista sia affiancata ad altri articoli e interviste relative ad attività commerciali, non tiene conto delle interviste rilasciate sulla stessa rivista da Illustri colleghi iscritti presso altri Ordini, fra cui anche alcuni Presidenti di Ordine, nè che l'intervistatore abbia rivolto all'incolpato solamente due domande: una introduttiva, sulla sua stessa persona e la seconda proprio sul motto "dare in brocca" mentre quelle sulle modalità operative dello Studio (consulenza qualificata) e sull'onere della prova in sede di procedimento civile (test DNA), sono state rivolte al collega di studio O..

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale del COA di Udine, è giurisprudenza costante di questo Consiglio che la competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un professionista spetta, in via alternativa, al Consiglio presso il cui Ordine professionista è iscritto ovvero al COA nella cui giurisdizione è avvenuto o si è realizzato il fatto oggetto di contestazione (CNF, 22 ottobre 2010, n. 120) competenza che nel corso di pubblicazione di un articolo su stampa periodica, la Cassazione indica vada determinata nel luogo di c.d. prima diffusione (Cass. Pen. Sez I, 12 giugno 2007).

Quanto alla eccezione di genericità del capo di incolpazione, l'addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione (CNF, 13 dicembre 2010 n. 204) ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettera dell'incolpazione, l'interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese (CNF, 20 ottobre 2010, n. 121): nella fattispecie, il COA ha compiutamente indicato nel capo di incolpazione il comportamento in concreto in contrasto con il precetto, vale a dire l'aver fornito informazioni sulla propria attività professionale in termini tali da integrare una pubblicità elogiativa.

Eccezione peraltro sollevata solo nel ricorso, quando sarebbe stato onere dell'incolpato avanzarlo nel giudizio davanti al COA, nel quale l'avv. P. ha invece potuto ampiamente rappresentare e documentare le proprie argomentazioni difensive.

Ancora, quanto alla carenza o insufficienza della delibera di apertura della fase dibattimentale, la stessa è atto dovuto, nel quale non si manifesta alcuna statuizione sulla colpevolezza del professionista, sicchè sulla stessa non può essere consentita alcuna valutazione sulla fondatezza dell'accusa.

Quanto al merito, il Collegio giudicante, invero, ha fatto corretto uso dei principi che in materia di pubblicità hanno visto adeguarsi le norme deontologiche ai dettati della legislazione comunitaria e nazionale.

Come è noto il Codice deontologico forense, a seguito dell'entrata in vigore della normativa nota come "Bersani", non consente una pubblicità indiscriminata, ma la diffusione di specifiche informazioni sull'attività, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo.

Ciò in considerazione della circostanza che la peculiarità e la specificità della professione forense giustificano, conformemente alla normativa comunitaria ed

alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, le limitazioni derivanti dalla necessità di proteggere i beni della dignità e del decoro della professione, la cui verifica è affidata dall'ordinamento al potere – dovere dell'ordine professionale.

In ipotesi di rilascio di interviste agli organi di stampa da parte dell'avvocato, la giurisprudenza di questo Consiglio ha deliberato che non può comportare violazione deontologica l'intervista apparsa su un quotidiano quando si esclude "l'intenzionalità" dell'incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche.

La contestazione disciplinare mossa all'incolpato attiene proprio alle modalità con cui la, pur legittima, facoltà di fare pubblicità alla propria attività professionale è stata espressa nel caso di specie.

La pubblicità informativa, infatti, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Cons.Naz.Forense 02.03.2012, n.34).

Con circostanziata motivazione, che deve andare esente da censura, il COA ha evidenziato come il tipo di pubblicazione, il titolo dell'articolo "La nuova anima dell'avvocatura" e la forma dell'intervista non consentivano al lettore di percepire con immediatezza di trovarsi al cospetto di una informazione pubblicitaria da potersi, quindi, definire "occulta".

Del resto, il contenuto intrinseco dell'intervista invece di fare riferimento a problematiche tecnico giuridiche, consiste nell'illustrazione della struttura, competenze e attività dello studio professionale, definito "Laboratorio del diritto" nel quale sono progettati "specifici check-up legali" e "che si distingue nel settore per eccellenza e modalità operative".

Corretta appare dunque la conclusione, cui giunge il COA, nel ritenere che con tali modalità siano stati violati i principi di trasparenza e veridicità dell'informazione posti a tutela dell'affidamento della collettività e si sia integrata una ipotesi di "pubblicità occulta" idonea a confondere il lettore sulla reale natura dell'informazione stessa.

Non colgono dunque nel segno, in quanto inconferenti, i motivi di impugnazione tutti rivolti alla corretta esegesi ed applicazione dei principi deontologici in materia di rapporti con la stampa laddove l'incolpazione attiene, invece, alle modalità con cui l'informazione pubblicitaria può correttamente esprimersi nel rispetto del codice deontologico forense.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio,
visti gli artt. 50 n.1 e 54 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578 e 59 e segg. R.D. 22
gennaio 1934 n.37;

rigetta il ricorso.

Roma, lì 26 aprile 2012.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Carlo Vermiglio

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 28 dicembre 2012

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin